

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIE

### 1. PREAMBOLO

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali sono applicabili, tranne il caso che vengano modificate da un accordo apposito accettato per iscritto da entrambe le parti.

### 2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 2.1. Le offerte della venditrice sia verbali che scritte non sono impegnative se non espressamente dichiarate tali. Le ordinazioni che pervengono alla venditrice si intendono accettate solo se da essa confermate per iscritto. Il contratto dunque è ritenuto perfezionato quando, su ricevimento di un ordine, il fornitore abbia spedito una accettazione scritta.
- 2.2. Se il fornitore nel formulare la sua offerta ferma, ha stabilito un termine-limite per l'accettazione, il contratto è ritenuto perfezionato allorché il compratore ha spedito una accettazione scritta prima dello scadere di detto termine. Tuttavia non vi sarà contratto valido se l'accettazione non sia pervenuta al fornitore al più tardi una settimana dopo lo spirare di detto termine-limite. Viene tassativamente stabilito che la fornitura riguarderà esclusivamente quanto elencato nell'ordinazione, né potranno essere invocate condizioni particolari che non siano quelle scritte. Sono escluse dalla fornitura: il montaggio e collaudo dell'intero impianto, le spese di viaggio di andata e ritorno sia con mezzi della venditrice che con altri mezzi (biglietto aereo ecc.), le spese di vitto e alloggio per il personale della parte venditrice durante il periodo di montaggio e collaudo, eventuali opere murarie, canali di alimentazione prodotto al gruppo di pesatura, alimentazione corrente elettrica 380 volt trifase al quadro generale di comando, alimentazione aria compressa al gruppo filtro-lubrificatore posto a bordo macchina, gli eventuali mezzi di sollevamento, i sacchi vuoti per collaudo impianto (che dovranno essere messi a disposizione dal compratore e ogni quant'altro non espressamente specificato).

### 3. DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI

- 3.1. I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto in via di riferimento.
- 3.2. Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione od il montaggio delle opere e delle loro parti<sup>1</sup>, e rimesso al compratore prima o dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del fornitore. Essi non possono essere utilizzati dal compratore, o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso del fornitore.

### 4. PREZZO

- 4.1. Il prezzo convenuto e riportato nell'ordinazione, risentirà degli aumenti che dovessero intervenire nel corso della fornitura, sul costo dei materiali, della manodopera e degli oneri ad essa afferenti. A tale effetto il prezzo della fornitura dovrà essere inteso così suddiviso: 40% seguirà l'aumento dei materiali; 50% seguirà l'aumento della mano d'opera e degli oneri relativi; 10% resterà fisso ed invariabile. Il compratore si obbliga a corrispondere l'acconto pattuito entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto. Il pagamento oltre il suddetto termine pone a carico del compratore ogni ulteriore spesa con l'aumento del prezzo.


### 5. LEGGI E REGOLAMENTI LOCALI

- 5.1. Il compratore deve assistere il venditore nel miglior modo possibile perché ottenga le informazioni necessarie circa le leggi ed i regolamenti locali applicabili alle opere ed alle imposte e tasse ad esse afferenti.
- 5.2. Se, in seguito ad una modifica di dette leggi o regolamenti verificatasi posteriormente all'offerta, il costo del montaggio venga ad essere aumentato, l'ammontare di tale aumento, verrà aggiunto al prezzo concordato.

### 6. CONDIZIONI DI LAVORO

- 6.1.
- i lavori non devono svolgersi in luoghi insalubri o pericolosi;
  - il personale del fornitore deve avere la possibilità di trovare sufficiente e conveniente vitto e alloggio nelle vicinanze dell'area di installazione, e poter fruire di servizi medico-sanitari appropriati;
  - il fornitore deve poter disporre sul posto in tempo utile e gratuitamente, salvo patto contrario, delle attrezzature, materiali di consumo, acqua ed energia così come precisato nel contratto;
  - il compratore deve mettere gratuitamente a disposizione del fornitore, salvo accordo in contrario, locali chiusi o custoditi, sull'area o

<sup>1</sup> In queste Condizioni Generali per "Materiale" s'intende ogni genere di macchina, apparecchi, materiali ed altri oggetti che il fornitore deve fornire in base al contratto. Per "opere" si intende sia il "materiale" che tutti i lavori che il fornitore deve effettuare in base al contratto.



nelle vicinanze, che gli permettano di mettere al sicuro dal furto e dai deterioramenti il materiale destinato al montaggio, gli equipaggiamenti e gli attrezzi necessari, così come gli effetti di vestiario del personale;

- e) il fornitore non è tenuto a intraprendere lavori di costruzione e demolizione od a prendere altre misure eccezionali per quanto concerne il trasporto del materiale dal punto di scarico al luogo del montaggio, a meno che non abbia aderito alla consegna del materiale sul posto del montaggio.

Se una qualsiasi delle condizioni enunciate nel presente paragrafo non viene osservata, i prezzi saranno oggetto di una maggiorazione.

- 6.2. Qualora, a causa della mancata osservanza di una o più delle predette condizioni, si verifichi una situazione tale da rendere irragionevole l'esigere dal fornitore l'esecuzione delle opere, questi può rifiutarsi senza pregiudizio delle azioni che potessero spettargli.

## 7. MONTAGGIO AD ECONOMIA E MONTAGGIO A FORFAIT

- 7.1. Quando il montaggio è fatto "ad economia" le seguenti voci sono fatturate separatamente:


- a) le spese di viaggio incontrate dal fornitore per il suo personale e quelle di trasporto degli attrezzi e degli effetti personali (in limiti ragionevoli), secondo i modi e le classi di trasporto così come precisate nel contratto;
- b) una indennità giornaliera di spostamento per ogni giorno di assenza del personale dalla sua residenza normale, ivi compresi i giorni di riposo e i giorni festivi;
- c) il tempo lavorato, calcolato in base al numero di ore segnate sui fogli di presenza firmati dal compratore. Le ore straordinarie, quelle lavorate di domenica od in giorno festivo e le ore notturne vengono fatturate alle tariffe speciali menzionate nel contratto. Salvo disposizioni speciali, le tariffe orarie coprono l'usura e l'ammortamento degli attrezzi portatili e dell'attrezzatura leggera del fornitore;
- d) il tempo necessariamente impiegato per:
  - I) i preparativi e le formalità alla partenza e al ritorno,
  - II) i viaggi di andata e ritorno,
  - III) il tragitto quotidiano dall'alloggio al luogo di lavoro, mattino e sera, qualora superi la mezz'ora e non vi siano disponibili alloggi più vicini al luogo di lavoro;
  - IV) i tempi di attesa, quando il lavoro non può effettuarsi per cause delle quali il fornitore non sia responsabile in base al contratto;
- e) le spese sostenute dal fornitore in base al contratto circa la fornitura degli attrezzi, così come, se del caso, il prezzo di affitto dell'attrezzatura pesante di sua proprietà;
- f) le imposte e tasse che il fornitore ha dovuto pagare sull'ammontare delle fatture nel paese ove avviene il montaggio.

- 7.2. Quando il montaggio deve essere pagato a forfait, il prezzo esposto nell'offerta comprende globalmente tutte le voci dettagliate nel paragrafo 7.1. Se tuttavia la durata del montaggio è prolungata per qualsiasi causa dovuta al compratore o ad altri suoi fornitori diversi dal fornitore contrattuale, e se di conseguenza il lavoro del personale di quest'ultimo viene ad esserne interrotto o aumentato, ogni tempo di attesa ed ogni lavoro, indennità di soggiorno e spesa di viaggio supplementare di detto personale vengono fatturati in più.

## 8. COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

- 8.1. **(Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il compratore)** - L'eventuale collaudo presso il venditore riguarderà la verifica della rispondenza della macchina a quanto contrattualmente concordato ed avverrà secondo le modalità usualmente adottate dal venditore. Per le macchine ove è pattuito il collaudo lo stesso avverrà presso lo stabilimento del compratore. Quando il montaggio o l'installazione della macchina non devono essere eseguiti dal venditore, il compratore deve ultimarli prima della data prevista per il collaudo. Quest'ultima sarà comunicata al compratore con un preavviso sufficiente a consentire al personale dello stesso di presenziarvi. Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo: a) se il compratore presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità della macchina, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo o b) se il compratore dichiara di non volere assistere al collaudo, o comunque non vi presenzia, qualora non risultino dall'eventuale verbale di collaudo redatto dal venditore eventuali difetti di conformità della macchina. Qualora le modifiche introdotte per rendere conforme la macchina siano rilevanti, il collaudo potrà essere ripetuto, se il venditore vi consente, e si terrà con le stesse modalità e conseguenze del primo. I termini di consegna si intendono prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo collaudo, di un periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo collaudo. L'eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità della macchina risultante dal verbale del primo collaudo; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti esorbitanti dall'oggetto del collaudo, appena indicato. Agli eventuali collaudi o verifiche successivi al secondo si applicheranno le stesse norme sopra previste, ma con l'oggetto più ristretto che risulta dal verbale del collaudo precedente.

- 8.2. **(Messa in funzione presso il compratore)** - Quando ciò sia stato espressamente convenuto per iscritto tra le parti, si procederà alla messa in funzione della macchina presso il compratore, a cura e spese di quest'ultimo.



La messa in funzione presso il compratore riguarderà:

- a) la verifica dell'esecuzione, secondo quanto pattuito, del montaggio o dell'installazione, quando essi siano stati effettuati dal venditore.

La messa in funzione della macchina deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di messa in funzione, degli eventuali difetti di conformità della macchina o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell'installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in funzione; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti diversi da quelli oggetto delle verifiche indicate alle precedenti lettere a. Quando il montaggio o l'installazione della macchina non devono essere eseguiti dal venditore, il compratore deve ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione. Il compratore dovrà comunicare al venditore la data della messa in funzione con un preavviso sufficiente a consentire al personale del venditore di presenziarvi. Salvo diverso accordo tra le parti, il compratore dovrà organizzare la messa in funzione in modo tale che si tenga non oltre 30 giorni dalla conclusione del collaudo: diversamente, a tale data, la messa in funzione deve ritenersi effettuata con esito positivo. Quando il compratore non consente l'effettuazione della messa in funzione della macchina, o comunque se tale messa in funzione non si tiene entro il termine su indicato (o per ritardo del compratore nell'organizzare tempestivamente la messa in funzione o perché il venditore ritiene che non sia stato predisposto tutto quanto necessario per la messa in funzione, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile a grave inadempimento del venditore) le prove di messa in funzione devono ritenersi effettuate con esito positivo. In ogni caso il compratore predisporrà in tempo utile tutto quanto è necessario per la regolare effettuazione della messa in funzione alla data stabilita. Tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione della messa in funzione presso il compratore saranno a suo carico; il compratore deve fornire, gratuitamente ed entro limiti ragionevoli, la forza motrice, i lubrificanti, l'acqua, i combustibili ed i materiali di qualsiasi genere che devono essere utilizzati durante la messa a punto e l'installazione. Egli dovrà parimenti installare gratuitamente ogni dispositivo necessario per le operazioni sopra menzionate.

- 8.3. Quando le opere sono state terminate secondo il contratto ed hanno superato tutte le prove di collaudo il compratore prende in carico le opere e comincia a decorrere il periodo di garanzia.
- 8.4. **(Effetti delle prove di collaudo)** - Il compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi della macchina che secondo diligenza avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo della macchina, a meno che non siano stati specificamente contestati per iscritto i difetti di conformità della macchina o i vizi nel verbale di collaudo, durante o immediatamente dopo il collaudo.

## 9. TRASFERIMENTO RISCHI

- 9.1. Tutti i rischi relativi allo smistamento, sollevamento ai piani del fabbricato e alla installazione dei macchinari o parti di essi sono ad esclusivo carico dell'acquirente anche nell'eventualità in cui questi si avvallesse del personale della venditrice. Non costituirà deroga in quest'ultimo caso la conseguente richiesta di pagamento dell'opera prestata.
- 9.2. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche quando è venduta "franco destino" ed anche se il trasporto è effettuato con mezzi della venditrice.


## 10. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE TARDIVA

- 10.1. Qualora la consegna o la installazione del macchinario vengano protratte per fatto del compratore, il pagamento dovrà ugualmente essere effettuato in conformità alle condizioni stabilite, rimossa fin d'ora ogni eccezione, diretta a procrastinare il pagamento stesso anche se, successivamente alla firma dell'ordinazione, sopraggiungessero cause ritenibili di forza maggiore.
- 10.2. Se il compratore non esegue il ritiro del materiale alla scadenza stabilita, deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti connessi alla consegna come se il materiale fosse stato consegnato. Il fornitore deve provvedere al magazzinaggio del materiale a spese ed a rischio del compratore ed avrà diritto, dietro notizia per iscritto al compratore, e senza bisogno di chiedere la pronuncia favorevole di alcun Tribunale, di recedere dal contratto e conseguentemente di ottenere dallo stesso il risarcimento di qualsiasi danno subito a causa dell'inadempienza.

## 11. PAGAMENTO

- 11.1. I pagamenti debbono essere effettuati presso la sede della società venditrice. E' riconosciuta espressamente alla ditta Molitecnica Sud s.n.c la facoltà di cui all'art. 1461 c.c.
- 11.2. Qualsiasi pagamento anticipato effettuato dal compratore è considerato come acconto e non costituisce caparra, la rinuncia alla quale darebbe all'una o all'altra delle parti il diritto di recedere dal contratto.
- 11.3. Se la consegna è stata effettuata prima del pagamento dell'intera somma dovuta in base al contratto, il materiale consegnato resta di proprietà del fornitore nella misura permessa dalla legge del Paese dove il materiale si trova dopo la consegna, sino a che il pagamento totale non sia stato effettuato. Se detta legge non concede al fornitore il patto di riservato dominio, il fornitore ha diritto di beneficiare di tutti quegli altri diritti sul materiale che la legge in questione gli permetta di riservarsi. Il compratore deve dare ogni assistenza al





fornitore nel prendere qualsiasi misura necessaria per proteggere il diritto di proprietà di questo ultimo o gli altri eventuali diritti come sopra precisato.

- 11.4. Se il compratore ritarda nell'effettuare qualsiasi pagamento, il fornitore ha diritto, dietro comunicazione scritta inviata al compratore, al pagamento degli interessi di mora al tasso di due punti in più rispetto alla misura legale. Se allo scadere del periodo di ritardo nel pagamento di 30 gg. il compratore è ancora inadempiente, il venditore ha diritto, dietro comunicazione per iscritto al compratore e senza bisogno di chiedere la pronuncia favorevole di alcun Tribunale, di recedere dal contratto e conseguentemente di ottenere dal compratore il risarcimento dell'ammontare del danno subito.

## 12. LAVORI PREPARATORI

- 12.1. Spetta al compratore l'esecuzione dei lavori preparatori secondo le indicazioni e i disegni dati dal venditore. Detta esecuzione deve essere portata a termine in tempo utile, ed i basamenti di fondazione devono essere tali da poter ricevere il materiale al momento adatto. Il compratore deve mettere gratuitamente a disposizione la manodopera complementare, qualificata e non qualificata, che si rivelasse necessaria.

## 13. NORME DI SICUREZZA

- 13.1. Il compratore deve comunicare dettagliatamente al fornitore le norme di sicurezza che egli prescrive al proprio personale e il fornitore è tenuto ad assicurarne il rispetto da parte dei suoi dipendenti.
- 13.2. Se il compratore riscontra delle infrazioni a tali norme, deve avvertirne al più presto e per iscritto il fornitore ed ha il diritto di inibire immediatamente l'accesso all'area di installazione ai colpevoli di tali infrazioni.
- 13.3. Il fornitore deve far conoscere dettagliatamente al compratore i rischi speciali che derivano dall'esecuzione dei lavori.

## 14. LAVORI EXTRA CONTRATTO

- 14.1. Il compratore non può, senza il preventivo consenso del fornitore, impiegare il personale di quest'ultimo per un lavoro estraneo all'oggetto del contratto. In caso di consenso del fornitore, questi non assume nessuna responsabilità per detto lavoro, ed il compratore è responsabile della sicurezza del personale del fornitore per il tempo in cui esso è impiegato nel lavoro stesso.

## 15. DIRITTO DI ISPEZIONE DEL FORNITORE


- 15.1. Fino alla presa in carico e durante qualsiasi lavoro risultante dalla operatività della garanzia, il fornitore ha in qualsiasi momento il diritto di ispezionare le opere durante le ore di lavoro sull'area di installazione.

## 16. ISTRUZIONE DEL PERSONALE DEL COMPRATORE

- 16.1. Nei casi in cui ciò sia necessario, il contratto fissa le condizioni alle quali il fornitore assicura l'istruzione da darsi al personale del compratore che dovrà far funzionare il materiale.

## 17. GARANZIA

- 17.1. **(Conformità delle macchine)** - Il venditore si impegna a consegnare macchine conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo. Quando il compratore richiede la fornitura di una macchina con variazioni di qualunque tipo ed entità rispetto alla macchina riportata nel catalogo del venditore (o, comunque, richiede la fornitura di una macchina personalizzata), egli dovrà comunicare per iscritto al venditore i disegni, i documenti tecnici, i dati ed ogni altra istruzione, essendo inteso che il venditore sarà tenuto a consegnare una macchina conforme a tali variazioni solo se esse sono state confermate per iscritto dal venditore. E' esclusa ogni garanzia per la merce diversa dalle macchine.
- 17.2. **(Estensione della garanzia)** - Il venditore non risponde dei difetti di conformità della macchina e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi; il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella macchina, fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. Il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità della macchina e dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: guarnizioni, cinghie, spazzole, fusibili, ecc.). Il venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina. Neppure egli risponde per i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso della macchina da parte del compratore oppure dall'aver egli eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del venditore. Nel caso di macchine spedite smontate, che debbono essere montate dal venditore, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il compratore non venga effettuato direttamente dal venditore o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato. In nessun caso il venditore è responsabile per difetti di conformità e i vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore.



Il venditore non garantisce l'inesistenza di pretese o di diritti fondati sulla proprietà industriale o intellettuale di terzi, relativi alla macchina o alla documentazione comunicata al compratore. E' esclusa in ogni caso la responsabilità del venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni. Da tale garanzia sono escluse le parti elettriche, i particolari danneggiati per uso improprio o mancata manutenzione, la mano d'opera necessaria per la sostituzione dei particolari. Non sarà riconosciuto alcun compenso - per spese, danni o mancati utili - sostenuto dal compratore.

- 17.3. **(Durata della garanzia)** - La presente garanzia ha durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna o collaudo. La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.
- 17.4. **(Denuncia dei difetti di conformità)** - Il compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura, entro 15 giorni da quando egli l'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test della macchina. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati al precedente art. 17.3. Il compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso, il compratore ometta di restituire tale pezzo in tempi brevi dalla richiesta.
- 17.5. **(Riparazioni o sostituzioni)** - In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi dell'art. 17.4. il venditore, a propria scelta, dopo essersi accertato dell'esistenza del difetto, potrà:
- a) fornire gratuitamente al compratore le parti necessarie per sostituire quelle difettose; oppure
  - b) eseguire o fare eseguire a proprie spese da terzi la riparazione; oppure
  - c) rimborsare al compratore il prezzo da questi pagato per le parti dimostratesi difettose.
- L'eventuale fornitura delle parti in sostituzione di quelle difettose avverrà Franco Fabbrica.
- 17.6. **(Limitazione di responsabilità del venditore)** - Salvo dolo o colpa grave del venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla parte difettosa. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere.

## 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 18.1. La risoluzione del contratto, per qualunque causa sia intervenuta, non arreca pregiudizio ai diritti della parte venditrice. Nel caso di risoluzione del contratto, anche prima della sua esecuzione, spetterà alla venditrice una somma corrispondente almeno al 35% dell'importo totale della fornitura, salva ogni azione per il risarcimento di danni maggiori.

## 19. COMPOSIZIONE DELLE CONROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

- 19.1. Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro del venditore ossia il Tribunale di Bari. Detta competenza non potrà in alcun caso venire derogata neppure nell'ipotesi in cui il compratore intendesse spiegare rivalsa in seguito ad azione promossa da terzi nei confronti di lui e neppure nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 2204 del codice civile italiano. Nell'ipotesi che il presente contratto venga concluso all'estero o con cittadino estero, resta fin d'ora concordato in modo tassativo ed esclusivo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana.
- 19.2. Il contratto è retto dalla Legge del Paese della società venditrice, ossia la Legge italiana.
- 19.3. Le parti convengono che la redazione in lingua italiana del presente contratto è l'originale e fa fede tra le parti. Il compratore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le condizioni generali di vendita.

  
Molitecnica Sud S.n.c.